



L'anno duemilaquindici, addì **15 luglio** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0046438 del 9 luglio 2015, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successive note rettorali prot. n. 0046678 del 10 luglio 2015 e prot. n. 0047262 del 14 luglio 2015.

.....**o m i s s i s** .....

**Sono presenti:** il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Masiani, Pro-Rettore Vicario (entra alle ore 16.50), prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi, prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Felice Cerreto, prof. Giorgio De Toma, prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo (entra alle ore 17.56), prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Carlo D'Addio, Roberto Ligia e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento, Fabiana Cancrini, Valeria Roscioli e Stefano Capodieci.

**Assistono:** il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Roberto Nicolai, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, i ProRettori: Mario Morcellini, Teodoro Valente, Gianni Orlandi e Bruno Botta.

**Assenti giustificati:** la Rappresentante del personale Tiziana Germani.

**Assenti:** il Rappresentante del personale Beniamino Altezza e i Rappresentanti degli studenti Manuel Santu e Pierleone Lucatelli.

**Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.**

.....**o m i s s i s** .....



Senato  
Accademico

Seduta del

15 LUG. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
ASUR - Ufficio Progetti e Fund Raising  
Il Capo del Settore Progetti e Relazioni  
Massimo Bazzolenti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Il Direttore  
Dot.ssa Sabrina Luccarini

## CONVENZIONE QUADRO TRA SAPIENZA E FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) IN AMBITO DI MATERIALI INNOVATIVI E DESIGN

Il Presidente presenta, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Oggetto della convenzione è l'avvio di una collaborazione istituzionale e scientifica tra le parti volta a sviluppare attività di ricerca e sperimentazione congiunta e ad incrementare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche nel campo dell'utilizzo di materiali innovativi e delle relative metodologie di trattamento e/o trasformazione, ivi incluse le tecnologie di ingegnerizzazione delle superfici per il design.

Scopo della Convenzione è:

- sviluppare e favorire i contatti e gli scambi tra i ricercatori delle Parti;
- identificare, attuare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati anche con richiamo alle tematiche di Horizon 2020;
- promuovere l'accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca per lo svolgimento di attività di comune interesse.

La collaborazione fra le Parti riguarderà, in particolare, le seguenti aree di attività:

- a) studio di materiali innovativi e delle relative metodologie di trattamento e/o trasformazione, ivi incluse le tecnologie di ingegnerizzazione delle superfici, per il design;
- b) sviluppo sperimentale di nuovi prodotti ad alto livello tecnologico, tipologico e prestazionale con attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica in particolare nei settori tipici del Made in Italy dal furniture al fashion design, dall'automotive al food design, dall'exhibit al graphic design.

Inoltre, le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto dell'accordo attraverso la stipula di specifici Progetti Esecutivi che dovranno puntualmente indicare:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;



Senato  
Accademico

Seduta del

15 LUG. 2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
ASUR - Ufficio Progetti e Convenzioni  
Il Capo del Settore Convenzioni  
Massimo Bartoletti

- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione.

Ogni Progetto Esecutivo conterrà altresì l'indicazione del personale dipendente e/o parasubordinato di IIT e Sapienza impegnato sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d'impiego dei laboratori IIT e dei laboratori/locali di Sapienza, quantificando e dettagliando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento dell'attività di ricerca.

I soggetti attuatori dell'accordo saranno, per Sapienza, in prima applicazione il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente e il Dipartimento Pianificazione Design e Tecnologia dell'Architettura e, per l'IIT, lo Smart Materials Group. Ad avvio delle attività potranno altresì partecipare tutti i Dipartimenti di Sapienza interessati.

La Convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2.7.2015, con deliberazione n. 231/15 ha stabilito:

- di approvare la stipula della Convenzione Quadro tra la Sapienza Università di Roma e IIT (Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia);
- di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto di cui trattasi.

LUW

Allegato parte integrante: testo Convenzione Quadro

Allegato in visione: deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 231/15, seduta del 2.7.2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA  
Area Supporto alla Ricerca  
Il Direttore  
Dott.ssa Sabina Lucocarini



Senato  
Accademico

Seduta del

15 LUG. 2015

**DELIBERAZIONE N. 359/15**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- LETTA** la relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'ASUR;
- ESAMINATA** la Convenzione Quadro di cui in narrativa;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- CONSIDERATA** la mancanza di oneri diretti derivanti dal protocollo in parola;
- VISTA** la deliberazione n. 231/15 del Consiglio di Amministrazione, seduta del 2.7.2015;

Con voto unanime

**DELIBERA**

di approvare la stipula della Convenzione Quadro tra la Sapienza Università di Roma e l'IIT (Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia).

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Eugenio Gaudio

## CONVENZIONE QUADRO

TRA

L'Università di Roma "La Sapienza", CF 80209930587 PI 02133771002 con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro 5 (di seguito "URLS") nella persona del Magnifico Rettore, prof. Eugenio Gaudio, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

da una parte

E

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, codice fiscale 97329350587 con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, (di seguito "IIT"), nella persona del suo Direttore Scientifico, il Prof. Roberto Cingolani, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

dall'altra

Nel prosieguo singolarmente e/o congiuntamente anche "la Parte" e/o "le Parti"

### PREMESSO CHE

- IIT è una Fondazione senza scopo di lucro il cui principale obiettivo è promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e nella ricerca applicata. Il Programma scientifico di IIT è contraddistinto da una marcata multidisciplinarietà, con competenza interdisciplinare in diversi ambiti, dalle neuroscienze alla scoperta di nuovi farmaci, dalle nanotecnologie per i nuovi materiali alla robotica riabilitativa;
- URLS è una Pubblica Amministrazione la cui *mission* è contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la cooperazione internazionale. URLS è centro di ricerca scientifica nazionale e internazionale che promuove e attiva forme di collaborazione con altri atenei, centri di ricerca, enti pubblici e istituzioni scientifiche, culturali ed economiche pubbliche e private sia a livello locale che nazionale e internazionale con l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno con livelli di eccellenza in campi di ricerca quali l'archeologia, la fisica e l'astrofisica, le scienze umanistiche e i beni culturali, l'ambiente, le nanotecnologie, la terapia cellulare e genica, il design, l'aerospazio;
- IIT e URLS, ravvisando l'opportunità di sviluppare attività di ricerca e sperimentazione congiunta utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità, hanno manifestato il comune interesse a collaborare al fine di incrementare le proprie conoscenze tecnico-scientifiche nel campo dell'utilizzo di materiali innovativi e delle relative metodologie di trattamento e/o trasformazione ivi incluse le tecnologie di ingegnerizzazione delle superfici per il design, con l'obiettivo altresì di perseguire più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico.

Tutto ciò premesso e considerato, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione Quadro (di seguito Convenzione)

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### Articolo I.- DEFINIZIONI

- a) Per "Programma di Ricerca Congiunto" si intende il programma di attività di ricerca e sviluppo congiunte che le Parti definiranno nell'ambito della Convenzione;
- b) per "Background" si intende tutte le informazioni, compresi i brevetti, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell'avvio del rapporto di collaborazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione;
- c) per "Foreground" si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, generati dall'attività di ricerca oggetto della Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d'autore, i brevetti, il know-how e ogni altra privativa industriale;
- d) per "Sideground" si intende tutti i risultati, incluse le informazioni, generati durante il periodo di efficacia della Convenzione ma non rientranti tra gli obiettivi previsti dalla Convenzione medesima, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono il diritto d'autore, i brevetti e le altre privative industriali.
- e) per "Informazioni Confidenziali" intendono, ai fini della Convenzione, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell'una o dell'altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto della Convenzione. Per Informazioni Confidenziali si intendono, altresì, i risultati generati dall'attività di ricerca oggetto della Convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Foreground e nel Sideground delle Parti.

### Articolo 2 - FINALITA'

2.1 Scopo della Convenzione è:

- sviluppare e favorire i contatti e gli scambi tra i ricercatori delle Parti;
- identificare, attuare e coordinare programmi di ricerca e sviluppo di reciproco interesse, secondo progetti esecutivi di volta in volta individuati anche con richiamo alle tematiche di Horizon 2020;
- promuovere l'accesso di ricercatori e studenti ai rispettivi laboratori ed alle rispettive strutture di ricerca per lo svolgimento di attività di comune interesse.

2.2. La collaborazione fra le Parti comprenderà le seguenti aree di attività:

- a) studio di materiali innovativi e delle relative metodologie di trattamento e/o trasformazione, ivi incluse le tecnologie di ingegnerizzazione delle superfici, per il design;
- b) sviluppo sperimentale di nuovi prodotti ad alto livello tecnologico, tipologico e prestazionale con attenzione alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica in particolare nei settori tipici del Made in Italy dal furniture al fashion design, dall'automotive al food design, dall'exhibit al graphic design.

### Articolo 3 - **RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE**

I Responsabili scientifici delle attività previste dalla Convenzione sono:

- per conto dell'URLS saranno soggetti attuatori della presente Convenzione, in prima applicazione il Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente e il Dipartimento Pianificazione Design e Tecnologia dell'Architettura. Ad avvio delle attività potranno altresì partecipare tutti i Dipartimenti di URLS interessati;
- per conto dell'IIT sarà soggetto attuatori lo Smart Materials Group. Ad avvio delle attività potranno altresì partecipare tutti i gruppi IIT interessati;

### Articolo 4 - **MODALITA' DI ATTUAZIONE**

4.1 Le attività relative ai Programmi di Ricerca Congiunti saranno definite mediante separati e specifici accordi di dettaglio (Progetti Esecutivi).

4.2 Ciascun Progetto Esecutivo conterrà:

- una descrizione dettagliata del Programma di Ricerca Congiunto;
- un responsabile di progetto per ciascuna delle due Parti, che avrà la funzione di supervisionare il progetto e di essere unico referente di una Parte nei confronti dell'altra;
- indicazioni relative alla durata del programma e alla produzione di relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto;
- eventuali obblighi e responsabilità a carico delle parti derivanti dall'esecuzione del Programma di Ricerca Congiunto;
- specifici accordi relativi alla ripartizione ed alla gestione della proprietà intellettuale connessa al progetto, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 8.

4.3 Ogni Progetto Esecutivo di cui al comma 4.1 conterrà altresì l'indicazione del personale dipendente e/o parasubordinato di IIT e dell'URLS impegnato sullo specifico Programma di Ricerca Congiunto, le modalità d'impiego dei laboratori IIT e dei laboratori/locali dell'URLS, quantificando e dettagliando opportunamente gli eventuali aspetti economici collegati allo

svolgimento dell'attività di ricerca. Detto personale sarà tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, a tutte le condizioni stabilite nella Convenzione.

4.4 In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 2, URLS, d'intesa con IIT, offre la possibilità ai propri studenti, laureandi e dottorandi ritenuti particolarmente meritevoli e muniti di spiccata motivazione di svolgere periodi di attività di ricerca riguardante il lavoro della tesi di laurea o di dottorato presso i laboratori di IIT.

IIT potrà estendere ai dottorandi ed al personale ricercatore URLS individuato per svolgere progetti di ricerca di comune interesse la disciplina dei soggetti "Affiliati" nel rispetto e secondo le modalità previste dalle proprie Policy e Procedure. Ai fini dell'affiliazione, sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

4.5 L'URLS potrà autorizzare l'accesso presso i propri laboratori e le proprie strutture agli studenti di Dottorato affiliati a IIT ed al personale ricercatore individuato da IIT per svolgere progetti di ricerca di comune interesse. Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria.

#### Articolo 5 – DURATA

5.1 La Convenzione avrà efficacia tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà una durata pari a 5 (cinque) anni. Eventuali proroghe avranno efficacia solo se concordate per iscritto tra le Parti.

Le Parti si impegnano sin d'ora ad incontrarsi con un anticipo di due mesi rispetto alla data di scadenza della Convenzione al fine di negoziare in buona fede il rinnovo della stessa e l'eventuale modifica di alcuna delle clausole in essa contenute.

5.2 Resta inteso tra le Parti che la scadenza della Convenzione per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali Progetti Esecutivi e relativi Programmi di Ricerca Congiunti di cui al precedente art. 4 che non siano ancora conclusi.

#### Articolo 6 - PUBBLICAZIONI

6.1 Le Parti si impegnano reciprocamente, ciascuno per i propri ambiti di competenza, in modo da assicurare che tutti i soggetti dell'URLS e di IIT coinvolti nei Programmi di Ricerca Congiunti dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività, eventualmente avvalendosi della collaborazione degli uffici di IIT.

6.2 Le Parti avranno diritto di pubblicare congiuntamente e/o disgiuntamente, presentare o dimostrare (più genericamente "divulgare" con qualsiasi atto ed in qualsiasi forma) il Foreground congiunto a terzi, purché la Parte proponente la divulgazione abbia precedentemente informato o fornito al responsabile di progetto dell'altra Parte copia dell'atto di divulgazione proposto e, entro 30 giorni dalla sua ricezione, questa non abbia richiesto per iscritto alla Parte proponente di rimandare la divulgazione per una delle seguenti ragioni:

- per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali;
- per consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; in



caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda, o se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza;

- per proteggere le segretezza del Foreground e del Sideground nel caso in cui questi abbiano particolare importanza (dati sensibili); in questo caso la proroga richiesta varrà al massimo sino a quando il Sideground e il Foreground debbano essere tenuti segreti in accordo con il comma 7.2 del successivo articolo 7.

Resta inteso tra le Parti che l'approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

## Articolo 7 – RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

7.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 6, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione della stessa, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione.

7.2 Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica senza che ci sia inadempienza della Convenzione;
- ii) è ottenuta dal ricevente da terze parti senza obbligo di segretezza;
- iii) è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, nel caso in cui l'URLS sia la parte ricevente, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono ai gruppi di ricerca dei Dipartimenti partecipanti alle attività di cui alla presente Convenzione.

7.3 Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.4 Chi riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

7.5 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della Convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione medesima ed, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. 30 GIUGNO 2003 N. 196 ("CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI").

## Articolo 8- GESTIONE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

8.1 Ciascuna Parte è e rimane esclusiva titolare del proprio Background. Le Parti avranno la facoltà di consentire l'accesso al proprio Background, a titolo gratuito e in via non esclusiva, nella misura necessaria al raggiungimento dei risultati di ciascun Programma di Ricerca Congiunto, e, comunque, non oltre la loro durata. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto nella Convenzione deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

8.2 Ciascuna Parte è esclusiva titolare del Foreground e del Sideground generato autonomamente dal proprio personale utilizzando le proprie strutture.

8.3 Le Parti sono contitolari in pari quota o nella diversa misura che verrà determinata tra le stesse con apposito accordo scritto, del Foreground generato congiuntamente da IIT e da URLS. In tal caso, le Parti valuteranno l'opportunità di proteggere i risultati conseguiti anche tramite il deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e la modalità di gestione della domanda e del relativo brevetto ad un apposito accordo di gestione che tenga conto dei Regolamenti delle Parti vigenti. Resta inteso tra le Parti che la titolarità dei diritti sul Foreground congiunto, nonché le modalità di sfruttamento e valorizzazione dello stesso, verrà stabilita di volta in volta, per ogni singolo Programma di Ricerca Congiunto ed in relazione ad ogni risultato brevettabile, tenendo conto del contributo inventivo prestato da ciascuna Parte, dell'apporto economico e strumentale, nonché del numero di inventori coinvolti.

8.4 Le Parti potranno liberamente utilizzare il Foreground congiunto per la propria attività di ricerca e didattica, salvo l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo 7.

## Articolo 9 – GARANZIE

9.1 L'URLS garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di IIT saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico dell'URLS in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.2 IIT garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali URLS sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IIT in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.3 Gli studenti di Dottorato affiliati a IIT, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali del Dipartimento, saranno soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico di IIT o dell'Università di appartenenza in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.4 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccezzuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in

connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

9.5. Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

9.6. Ciascuna Parte si impegna, infine, ad assolvere i propri obblighi, anche derivanti dall'uso di apparecchiature ed attrezzature scientifiche, nei confronti dei dipendenti, collaboratori o persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture assicurative.

#### Articolo 10 - SICUREZZA

10.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori e dipartimenti di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni sulla base dei vigenti regolamenti interni.

10.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione ed igiene nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori adeguata sorveglianza sanitaria e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni.

10.3 Pertanto, in caso di accesso presso i locali, i laboratori e dipartimenti dell'URLS di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto decreto, afferente a IIT, IIT si impegnerà a fornire: copia degli attestati di avvenuta formazione, la scheda rischio-mansione ed il giudizio di idoneità relativi all'attività svolta dal personale interessato. Sarà impegno dell'URLS fornire al personale di IIT tutte le informazioni relative ai rischi specifici sulla tutela della salute e sicurezza nei propri luoghi di lavoro, l'addestramento sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione attinenti alle attività oggetto della Convenzione e adeguati dispositivi di prevenzione e protezione individuali. Ogniqualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi della mansione svolta, sarà compito del URLS provvedere a rendere idonea formazione e sorveglianza sanitaria al personale di IIT interessato e di comunicare tali variazioni al Servizio Prevenzione e Protezione di IIT. Reciprocamente, IIT provvederà, in caso di accesso di propri dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, presso luoghi di lavoro dell'URLS secondo quanto previsto dal presente punto.

10.4. Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 1, 2 e 3, i datori di lavoro di IIT e del Dipartimento, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

10.5. IIT e le strutture Dipartimentali di URLS partecipanti alle attività si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

10.6. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08; in particolare, per ciò che concerne i beni di proprietà IIT, gli stessi dovranno essere ceduti rispettando quanto previsto dalle vigenti policy richiamate dalle procedure interne sulla gestione della sicurezza di macchine/impianti/attrezzature.

#### **Articolo 11 – RISOLUZIONE**

Ciascuna Parte si riserva il diritto di risolvere la Convenzione in caso di inadempimento, da parte dell'altra Parte, di uno qualsiasi degli obblighi ivi previsti, mediante lettera raccomandata A.R. da notificare all'altra Parte con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo che la Parte inadempiente non provveda a sanare la propria situazione di inadempienza durante tale periodo di preavviso.

#### **Articolo 12 - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le Parti in dipendenza della Convenzione e/o comunque in connessione con la sua stipula, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, che non potrà essere risolta in via amichevole tra le Parti, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro individuato ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di Procedura Civile.

#### **Articolo 13 - REGISTRAZIONE**

La Convenzione sarà registrata in solo caso d'uso a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione della Convenzione sono a carico della Parte che la richiede.

#### **Articolo 14 – COMUNICAZIONI AMMINISTRATIVE**

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto con le stesse modalità da una Parte all'altra:

**Se a IIT:**

Prof. Roberto Cingolani - Direttore Scientifico  
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia  
Via Morego, 30 – 16163 Genova  
Tel: +39 010.71781  
Fax: +39 010.720.321

con copia a: Ufficio per l'Organizzazione della Ricerca  
Tel: +39 010.71781.445  
Email: [roo@iit.it](mailto:roo@iit.it)

**Se al Dipartimento:**

Prof. Teodoro Valente – Prorettore alla Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico  
Sapienza Università di Roma  
Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma  
Tel: +39 06.49690090

con copia a: Area Supporto alla Ricerca  
Dott.ssa Sabrina Luccarini  
Sapienza Università di Roma – Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma  
Tel: +390649910351  
[sabrina.luccarini@uniroma1.it](mailto:sabrina.luccarini@uniroma1.it)

Le comunicazioni si intenderanno ricevute:

- i) alla data della consegna, se consegnata di persona; oppure
- ii) alla data di avvenuta ricezione, se trasmessa con posta raccomandata (registrata o certificata, con ricevuta di ritorno e prepagata); oppure
- iii) alla data di avvenuta ricezione, via comunicazione elettronica, se documentata da un rapporto di conferma attraverso trasmissione fax; oppure
- iv) alla data di avvenuta ricezione con corriere di rilevanza nazionale o corriere aereo.

Qualora intervenga una variazione di indirizzo, numero di telefax, o di qualunque altra informazione sopra riportata, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente alla controparte tale variazione in forma scritta.

**Articolo 15 – ADEMPIMENTI EX LEGE 231/2001**

L'URLS dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di aver preso atto del modello organizzativo adottato da IIT ai sensi della predetta normativa. Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del su citato D. Lgs. , detta disciplina non si applica alle Università.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Istituto Italiano di Tecnologia**

**Università degli Studi di Roma La Sapienza**

\_\_\_\_\_  
Prof. Roberto Cingolani  
(Direttore Scientifico)

\_\_\_\_\_  
Prof. Eugenio Gaudio  
( Rettore)

Data \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_